

*STATUTO COMUNALE*  
*Comune di Presicce-Acquarica*



Comune di Presicce-Acquarica  
Provincia di Lecce

---



# **STATUTO COMUNALE**

---

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 17 del 19/05/2022

## SOMMARIO

### TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Il Comune .....
- Art. 2 Principi fondamentali e finalità .....
- Art. 3 Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri .....

### TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

- Art. 4 Organi .....
- Art. 5 Potestà regolamentare .....
- Art. 6 Consiglio comunale .....
- Art. 7 Convocazione del consiglio comunale .....
- Art. 8 Adunanze consiliari .....
- Art. 9 Elezione e revoca del presidente del consiglio .....
- Art. 10 Consiglieri comunali .....
- Art. 11 Decadenza del consigliere .....
- Art. 12 Commissioni permanenti .....
- Art. 13 Commissioni di indagine, controllo e garanzia .....
- Art. 14 Commissioni speciali .....
- Art. 15 Commissione per le pari opportunità .....
- Art. 16 Conferenza dei capigruppo consiliari .....
- Art. 17 Linee programmatiche .....
- Art. 18 Poteri di iniziativa .....
- Art. 19 Sindaco .....
- Art. 20 Vice Sindaco .....
- Art. 21 Giunta comunale .....
- Art. 22 Attribuzioni della giunta comunale .....
- Art. 23 Mozione di sfiducia e cessazione dalla carica di assessore .....
- Art. 24 Deleghe ai Consiglieri Comunali .....

### TITOLO III - SERVIZI COMUNALI

- Art. 25 Forme di gestione dei servizi pubblici .....
- Art. 26 Gestione in economia .....
- Art. 27 Concessione di servizi .....
- Art. 28 Costituzione delle aziende speciali, istituzioni e società .....

Art. 29 Aziende speciali .....	
Art. 30 Istituzioni .....	
Art. 31 Società .....	
Art. 32 Convenzioni .....	
Art. 33 Consorzi .....	
Art. 34 Accordi di programma .....	
Art. 35 Altre forme di collaborazione .....	

#### **TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI**

Art. 36 Organizzazione degli uffici e dei servizi.....	
Art. 37 Dirigenti/responsabili dei settori.....	
Art. 38 Funzioni dei dirigenti/responsabili dei settori.....	
Art. 39 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione .....	
Art. 40 Incarichi e collaborazioni esterne .....	
Art. 41 Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno .....	
Art. 42 Il Segretario Comunale .....	
Art. 43 Vice Segretario.....	

#### **TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

Art. 44 Titolari dei diritti di partecipazione .....	
Art. 45 Libere forme associative .....	
Art. 46 Partecipazione popolare .....	
Art. 47 Consultazione della popolazione .....	
Art. 48 Referendum .....	
Art. 49 Diritto di informazione.....	

#### **TITOLO VI - DECENTRAMENTO ED ORGANISMI PARAISTITUZIONALI**

Art. 50 Referente di quartiere .....	
Art. 51 Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi .....	
Art. 52 Consulta Giovanile.....	

#### **TITOLO VII - FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLO SULLA GESTIONE**

Art. 53 Attività finanziaria e impositiva del Comune .....	
Art. 54 Ordinamento contabile del Comune .....	
Art. 55 Programmazione di bilancio .....	

Art. 56 Rendiconto della gestione .....

Art. 57 Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione .....

Art. 58 Controllo di gestione .....

Art. 59 Patrimonio .....

Art. 60 Organo di revisione .....

Art. 61 Attività dell'organo di revisione .....

**TITOLO VIII - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO -  
TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Art. 62 Diritto di accesso civico e documentale.....

Art. 63 Partecipazione ai procedimenti amministrativi.....

Art. 64 Tutela della riservatezza.....

**TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 65 Revisione dello Statuto .....

Art. 66 Disciplina transitoria e finale .....

Art. 67 Pubblicità .....

**Titolo I**  
**PRINCIPI GENERALI**

**Articolo 1**  
**Il Comune**

1. Il Comune di Presicce-Acquarica è ente locale autonomo, nato dalla fusione dei comuni di Presicce e di Acquarica del Capo, avvenuta con L.R. n.2 del 22.02.2019, munito di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica e in conformità al presente Statuto, all'interno dei propri confini territoriali.
2. Il comune di Presicce-Acquarica rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, tutela altresì le tradizioni civili e sociali.
3. La sede legale comunale è sita presso l'ex Convento San Giovanni Battista, insistente su via Roma n. 161, località Presicce. Al fine di garantire la prossimità delle istituzioni ai cittadini, le sedi operative sono site presso Palazzo Villani, insistente in Piazza dell'Amicizia n. 1, località Acquarica e presso l'ex Convento San Giovanni Battista, insistente su via Roma n.161, località Presicce.
4. Gli organi del Comune possono riunirsi in entrambe le sedi. Le sedute del consiglio comunale si tengono presso la sala "Falcone e Borsellino", sita presso la sede di Palazzo Villani, in località Acquarica.
5. Il Comune deve dotarsi di un proprio stemma e gonfalone entro un anno dall'approvazione dello Statuto, da esibirsi nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze; inoltre, ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone.

**Articolo 2**  
**Principi fondamentali e finalità**

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato e della regione secondo il principio di sussidiarietà, attuando forme di decentramento territoriale e di cooperazione con la Provincia, la Regione e con altri comuni ed enti pubblici.
2. Il Comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell'accoglienza, dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini, senza distinzione alcuna di sesso, razza, lingua, opinione politica, e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.

3. Il Comune riconosce il diritto alla felicità, da intendersi come realizzazione degli obiettivi dell'individuo, pur nel rispetto dei superiori interessi della comunità.
4. Il Comune garantisce e promuove i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento alla tutela della famiglia e di tutti i diritti riconosciuti alla persona. Favorisce tutte le iniziative volte a creare spirito identitario della nuova comunità di Presicce-Acquarica, ritenendo altresì contrarie allo spirito del presente Statuto tutte le iniziative volte a creare divisioni socio-culturali nella comunità.
5. Il Comune favorisce la realizzazione delle pari opportunità di genere, nel campo della formazione professionale e del lavoro e nella difesa e qualificazione dei servizi sociali ed educativi; promuove azioni di supporto alle donne e alla famiglia, nella creazione di nuovi strumenti di aggregazione e di tutela delle donne, nella definizione di un nuovo piano regolatore dei tempi di vita e di lavoro.
6. Garantisce, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale e negli organi collegiali non elettivi del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla legge.
7. Il Comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.
8. A tali fini, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e sostiene le iniziative tese a:
  - proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale;
  - proteggere e valorizzare il territorio comunale e il suo caratteristico ambiente naturale;
  - offrire la migliore ospitalità ed accoglienza, con adeguati servizi e strutture, a quanti per lavoro, per studio, per turismo, transitano o permangono nel comune;
  - perseguire un rapporto equilibrato tra il centro abitato e il suo territorio, tramite una pari qualità e dignità della vita civile e una adeguata dotazione di servizi e strutture;
  - promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione, inclusione e diritti delle persone con disabilità e svantaggio sociale, disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in questo ambito;
  - rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione e affrontare i problemi di integrazione e inclusione, secondo i principi della tolleranza e della pari dignità;
  - promuovere lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale, sostenendo, in particolare, una vocazione agricola innovativa, un insediamento industriale diversificato, uno sviluppo delle attività commerciali, artigianali e turistiche e le nuove propensioni del settore terziario;

- promuovere e sviluppare le iniziative economiche pubbliche, private, cooperative e dell'associazionismo imprenditoriale, per favorire l'occupazione e il benessere della popolazione;
- favorire la funzione sociale della cooperazione, riconoscendone i valori di innovazione e di solidarietà;
- sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni, anche tramite il comando di personale del comune, con oneri a loro carico;
- promuovere la diffusione e la qualificazione dell'istruzione e sostenere la crescita delle istituzioni scolastiche;
- consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace;
- partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, promuovendo rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla progressiva affermazione dell'Unione europea e al superamento di barriere tra popoli e culture.

### **Articolo 3**

#### **Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri**

1. Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il Comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l'amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare con apposito regolamento forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.

### **Titolo II**

#### **ORGANI DI GOVERNO**

#### **Articolo 4**

##### **Organi**

1. Sono organi di governo del Comune: il Sindaco, il Consiglio comunale e la Giunta comunale.

#### **Articolo 5**

##### **Potestà regolamentare**

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, l'organizzazione del Comune è disciplinata da regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.

2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del Comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
3. I regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

## **Articolo 6**

### **Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge ed è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
2. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.
3. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.
4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Consiglio può disporre, per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato.
5. Gli atti fondamentali del Consiglio Comunale devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.
6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il Consiglio comunale può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente.
7. Il Consiglio Comunale può incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo, ed in tale ambito può attribuire ad una donna consigliere di riferire in materia di pari opportunità.
8. Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento interno e le sue eventuali modifiche a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
9. Il regolamento disciplina lo svolgimento delle adunanze, l'esercizio delle proprie competenze e funzioni, nonché i poteri, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni, nel rispetto degli obiettivi di efficienza decisionale e di trasparenza.
10. Spetta al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi:
  - deliberare gli Statuti dell'Ente e delle aziende speciali e la loro revisione.
  - approvare i regolamenti comunali con esclusione di quelli riguardanti l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche;



- approvare i programmi annuali concernenti le opere pubbliche, determinandone contenuti e priorità ed i relativi piani finanziari;
- approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;
- approvare il conto consuntivo;
- approvare i piani territoriali ed urbanistici ed i relativi strumenti esecutivi, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi;
- formulare i pareri da rendere nelle materie di cui ai precedenti punti 3), 4), 5), 6) e 7);
- approvare le convenzioni con altri comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione;
- determinare l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi;
- deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali;
- affidare attività o servizi, non rientranti tra quelli pubblici locali, a soggetti pubblici e privati mediante convenzione;
- istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi, delle tariffe per la funzione dei beni e servizi e le relative variazioni, non di carattere automatico;
- stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativi;
- deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permutate: gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e dei funzionari responsabili di settori;
- definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- nominare al di fuori dei casi di cui al punto precedente, i rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende e Istituzioni la cui nomina è ad esso riservata dalla legge;
- decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri eletti secondo le vigenti disposizioni di legge;

- approvare in apposito documento gli indirizzi generali di governo;
- istituire le commissioni consiliari, determinandone il numero e le competenze;
- istituire a norma dell'art 19 della legge 81/93, commissione di indagine sull'attività amministrativa.

11. Inoltre spetta al Consiglio Comunale ogni altra prerogativa stabilita dalla Legge.

12. Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato. La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.

13. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

## **Articolo 7**

### **Convocazione del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.
2. Il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario, del documento unico di programmazione e del rendiconto di gestione.
3. Il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria per l'esercizio di tutte le altre funzioni e l'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto, compresa la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno a seguito della richiesta di almeno un quinto dei consiglieri comunali.
4. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Comunale.

## **Articolo 8**

### **Adunanze consiliari**

1. La prima seduta del Consiglio Comunale susseguente alle elezioni amministrative è convocata dal Sindaco neo eletto entro il perentorio termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede il Prefetto in via sostitutiva.
2. In tale seduta, presieduta dal Sindaco, il Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti, riceve la comunicazione della nomina dei componenti della Giunta unitamente alla proposta degli

indirizzi generali del governo, vota il Presidente del Consiglio, che ne coordinerà i lavori, e il Vice Presidente del Consiglio.

3. L'ordine dei lavori del Consiglio è predisposto dal Presidente del Consiglio, e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche.
5. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco.
6. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.

## **Articolo 9**

### **Elezione e revoca del Presidente del Consiglio**

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Comunale nel suo seno, a scrutinio segreto con votazioni separate, nella seduta convocata dal Sindaco immediatamente successiva all'elezione del Consiglio Comunale o nella seduta successiva alla vacanza per un qualsiasi motivo dell'ufficio.
2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente, appartenenti a diversi gruppi consiliari, avvengono con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. Se, alla prima votazione, nessuno ottiene tale maggioranza, si procede nella stessa seduta a nuova votazione e risulta eletto il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.
3. Il Presidente o il Vice Presidente possono essere revocati con delibera del Consiglio Comunale sulla base di una proposta motivata e sottoscritta da almeno i 1/3 dei Consiglieri assegnati. La proposta di revoca è approvata, per appello nominale, dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

## **Articolo 10**

### **Consiglieri Comunali**

1. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di: a) iniziativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio; b) presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno; c) accesso agli atti come previsto dalla legge .

3. I Consiglieri comunali non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta di accesso agli atti, né l'interesse alla stessa. In nessun caso il Consigliere potrà far uso privato delle notizie e dei documenti acquisiti. Non possono essere oggetto dell'accesso i soli atti sottratti per espressa indicazione di legge ovvero per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco a norma di regolamento.
4. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi contemplati dalla legge e dai regolamenti.
5. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

### **Articolo 11**

#### **Decadenza del Consigliere**

1. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su iniziativa del Presidente del Consiglio.
2. A seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, il Presidente del Consiglio provvede con comunicazione, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro i termini e con le modalità previste dal Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni presentate dal Consigliere, entro i termini e con le modalità previste dal Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale; il Consiglio decide con votazione in forma palese.
3. Nel caso di pronuncia di decadenza di un Consigliere, il Consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.

### **Articolo 12**

#### **Commissioni permanenti**

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, nel proprio seno commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del Consiglio.
2. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle aziende comunali e dagli enti dipendenti o partecipati dal Comune.
3. Le commissioni hanno altresì funzioni consultive e propositive e sono composte da soli Consiglieri Comunali, con criteri idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.
4. Tutti i Consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento, al

lavoro delle commissioni permanenti di cui non facciano parte.

5. Il numero, la composizione e le norme di funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, che individua altresì le materie da sottoporre all'esame preventivo delle commissioni.
6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

### **Articolo 13**

#### **Commissioni di indagine, controllo e garanzia**

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale.
2. Il funzionamento, l'oggetto e la durata delle commissioni sono stabiliti con la deliberazione di istituzione.

### **Articolo 14**

#### **Commissioni speciali**

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto od un accadimento di cui il Consiglio Comunale ha necessità di particolari conoscenze.
2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di istituzione, ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

### **Articolo 15**

#### **Commissione per le pari opportunità**

1. Il Comune, al fine di meglio programmare le attività rivolte al conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini, può istituire, con apposita deliberazione, la commissione per le pari opportunità.
2. La composizione e le competenze della Commissione, che non ha in ogni caso potere deliberante, è definita da apposito regolamento.

### **Articolo 16**

#### **Conferenza dei capigruppo consiliari**

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
2. I Capigruppo consiliari e il Presidente del Consiglio costituiscono un organismo denominato "Conferenza dei capigruppo".
3. Le competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dall'apposito regolamento

consiliare.

### **Articolo 17**

#### **Linee programmatiche**

1. Entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla seduta di insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto.

### **Articolo 18**

#### **Poteri di iniziativa**

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio spetta alla Giunta, al Sindaco, alle Commissioni Consiliari e ai singoli Consiglieri, oltre che ai cittadini, in conformità al presente Statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
2. Alla Giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al Consiglio, per l'adozione, lo schema del bilancio di previsione finanziario, del documento unico di programmazione e del conto del bilancio, nonché delle relazioni di accompagnamento.
3. Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

### **Articolo 19**

#### **Sindaco**

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.
2. Egli è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione.
3. In tale veste impartisce direttive al Segretario Comunale e ai Dirigenti/Responsabili dei settori, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
4. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.
5. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite al Comune.
6. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali amministrative.
7. In particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
- b) può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori;
- c) può delegare ai Responsabili dei settori del Comune il compimento di singoli atti;
- d) indice i referendum previsti dal successivo art. 48 e convoca i relativi comizi elettorali;
- e) adotta le ordinanze nelle materie indicate dalle vigenti disposizioni di legge, le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei responsabili dei settori.
- f) promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge.

## **Articolo 20**

### **Vice Sindaco**

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vice Sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.

## **Articolo 21**

### **Giunta Comunale**

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a cinque.
2. Il Sindaco determina il numero dei componenti della Giunta Comunale, sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative.
3. Possono essere nominati Assessori persone non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. La Giunta verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli Assessori.
4. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori.
5. Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la metà dei componenti.
6. Il Sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.
7. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale. Il Segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.
8. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.
9. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

10. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
11. Le deliberazioni della Giunta sono firmate dal Sindaco e dal Segretario Comunale; esse vengono comunicate e trasmesse telematicamente ai Capigruppo consiliari all'atto di pubblicazione all'Albo Pretorio.

## **Articolo 22**

### **Attribuzioni della Giunta Comunale**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio Comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al Consiglio e quando lo richieda il Consiglio stesso.
2. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.
3. L'esercizio da parte degli Assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei responsabili dei settori e del carattere unitario della struttura organizzativa.
4. La Giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio e del Sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite.
5. Le deliberazioni della Giunta Comunale nelle materie di propria competenza, che concretizzano un rapporto contrattuale, dispongono anche l'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge.

## **Articolo 23**

### **Mozione di sfiducia e cessazione dalla carica di Assessore**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.



4. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

#### **Articolo 24**

##### **Deleghe ai Consiglieri Comunali**

1. Nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'Ente locale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Il Consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

#### **Titolo III**

##### **SERVIZI COMUNALI**

#### **Articolo 25**

##### **Forme di gestione dei servizi pubblici**

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.
2. L'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali potrà avvenire mediante:
  - gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi;
  - affidamento a società partecipate, secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al fine della migliore gestione dei servizi pubblici locali. In particolare, riconosce loro il diritto di avanzare proposte per una migliore gestione dei servizi e di segnalare all'amministrazione inefficienze o irregolarità.
4. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate, con modalità stabilite da apposito regolamento.

#### **Articolo 26**

##### **Gestione in economia**

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le

caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento mediante gara.

## **Articolo 27**

### **Concessione di servizi**

1. Le concessioni di servizi a terzi sono realizzate individuando il concessionario mediante procedura ad evidenza pubblica, tenendo conto – in particolare – dell’esigenza di garantire la qualità della gestione del servizio, condizioni tariffarie eque e la partecipazione del Comune agli eventuali utili della gestione.

## **Articolo 28**

### **Costituzione delle aziende speciali, istituzioni e società**

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune.

## **Articolo 29**

### **Aziende speciali**

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli a rilevanza economica, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell’azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore:
  - a) il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere Comunale, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero non superiore a quello fissato dalla legge, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
  - b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a).
3. Al Direttore Generale è attribuita la direzione gestionale dell’azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell’azienda disciplina le condizioni e le modalità per l’affidamento dell’incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di

imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al comune.
7. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.
8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

### **Articolo 30**

#### **Istituzioni**

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei servizi sociali, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 29 per le aziende speciali.
4. Il Direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

### **Articolo 31** **Società**

1. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, non possono essere costituite società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società.

### **Articolo 32** **Convenzioni**

1. Il Comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri Enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli Enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del Consiglio Comunale.

### **Articolo 33** **Consorzi**

1. Il Comune può costituire, ai sensi di legge, con la Provincia e con altri Comuni, Consorzi per la gestione di uno o più servizi.

### **Articolo 34** **Accordi di programma**

1. Il Comune, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la Provincia, la regione, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

## **Articolo 35**

### **Altre forme di collaborazione**

1. Il Comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.
2. L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
3. Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.
4. Il Comune, nelle forme previste dalla legge nazionale e regionale, a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della Circoscrizione territoriale, comunale e provinciale, nonché la fusione con altri Comuni contigui."

## **Titolo IV**

### **ORDINAMENTO DEGLI UFFICI**

## **Articolo 36**

### **Organizzazione degli uffici e dei servizi**

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale e ai Dirigenti/Responsabili dei settori e dei servizi, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni dei servizi e dei compiti propri.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficacia, efficienza, criteri di funzionalità, economicità, flessibilità. A tal fine il Comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità, nonché l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'azione amministrativa.

## **Articolo 37**

### **Dirigenti/Responsabili di settore**

1. Ai Dirigenti/Responsabili di settore spetta la direzione dei servizi comunali, secondo le norme dettate dal regolamento e la responsabilità della gestione del servizio di competenza.

2. I Dirigenti/Responsabili sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del Sindaco.
3. I Dirigenti/Responsabili dei settori provvedono ad organizzare gli uffici dei servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

### **Articolo 38**

#### **Funzioni dei Dirigenti/Responsabili dei servizi**

1. I Dirigenti/Responsabili dei settori e dei servizi esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.
2. Ai Dirigenti/Responsabili sono attribuiti tutti i compiti di cui alla normativa vigente sull'ordinamento degli enti locali, o da altre disposizioni normative.
3. I Dirigenti/Responsabili dei settori e dei servizi possono delegare le proprie funzioni al personale appartenente al proprio servizio, con atto scritto e indicando specificatamente l'ambito della delega.

### **Articolo 39**

#### **Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione**

1. La copertura dei posti di Dirigenti/Responsabili dei settori o dei servizi o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, previa selezione pubblica idoneativa volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. I contratti previsti al comma 1 non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

### **Articolo 40**

#### **Incarichi e collaborazioni esterne**

1. Gli incarichi esterni possono essere affidati solo a soggetti in possesso di una particolare specializzazione universitaria.
2. Presupposti necessari per l'affidamento degli incarichi di collaborazione sono:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento

all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

- b) occorre avere in via preliminare accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
3. Il Comune deve pubblicare sul sito istituzionale nominativo, oggetto e compenso dell'incarico quale condizione di efficacia dei contratti. Qualora venga omessa la pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo degli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
  4. Sono esclusi dall'applicazione del requisito della specializzazione universitaria e dell'obbligo di applicare e pubblicizzare procedure comparative gli incarichi di componente degli Organi di controllo interno, dei Nuclei di Valutazione e degli Organismi operanti nell'ambito del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.
  5. Il Consiglio Comunale approva un programma relativo agli incarichi di studio, ricerca, consulenza, presupposto essenziale per l'affidamento di detti incarichi a soggetti estranei all'amministrazione.
  6. Con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

### **Articolo 41**

#### **Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno**

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori.
2. Il Comune istituisce e attua i controlli interni secondo un'organizzazione da svolgersi secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente, mediante apposito regolamento.

## **Articolo 42**

### **Il Segretario Comunale**

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto dall'apposito Albo regionale.
2. Il Consiglio Comunale può stipulare convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Il Segretario Comunale esercita le funzioni e i compiti attribuitigli dalla legge.

## **Articolo 43**

### **Vice segretario**

1. Il Regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vicesegretario, individuandolo in uno dei Dirigenti/Responsabili di Settore in possesso dei requisiti di legge per l'accesso al concorso di segretario comunale.
2. Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

## **Titolo V**

### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

## **Articolo 44**

### **Titolari dei diritti di partecipazione**

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:
  - ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
  - ai cittadini non residenti che ne facciano richiesta e che nel Comune esercitino, e possano documentare, la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
  - agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune o a coloro che ne facciano richiesta e che vi svolgano e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio.
2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

## **Articolo 45**

### **Libere forme associative**

1. Il Comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne facilita la comunicazione con l'amministrazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.



2. Viene istituito un Albo di tutte le libere forme associative dei cittadini che ne facciano richiesta.
3. L'iscrizione all'Albo è consentita alle sole associazioni che abbiano una struttura democratica e finalità non contrastanti con l'interesse pubblico.
4. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il Comune può istituire Consulte tematiche, composte da gruppi o associazioni, con particolare attenzione a problematiche d'interesse sociale.
5. Le Consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
6. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, è disciplinata da apposito regolamento relativo sia all'erogazione di sovvenzioni e ausili finanziari, sia alla concessione in uso di beni pubblici.

### **Articolo 46**

#### **Partecipazione popolare**

1. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 44 possono proporre agli organi del Comune petizioni, indirizzate al Presidente del Consiglio e depositate al protocollo dell'Ente. Per la presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità. Modalità, forme e tempi della risposta sono disciplinate da apposito regolamento. Qualora la petizione sia sottoscritta da almeno duecento aventi diritto, sulla stessa deve essere data una risposta entro trenta giorni dalla presentazione al protocollo, con l'eventuale supporto dell'ufficio competente per materia.
2. La Conferenza dei capigruppo stabilisce quali petizioni siano avviate per il relativo esame al Consiglio Comunale, in base ai criteri stabiliti da apposito regolamento.
3. Sul medesimo argomento oggetto di petizione, una volta trattato, non può essere presentata ulteriore petizione di identico contenuto.
4. I soggetti di cui al precedente art. 44 esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa.
5. Il Consiglio Comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare entro i tempi stabiliti dalla conferenza dei capigruppo e comunque non oltre tre mesi dal deposito del testo, sottoscritto presso la Segreteria comunale.
6. Le proposte di cui al precedente comma 4 sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dalla legge.
7. I medesimi soggetti di cui all'art. 44 possono presentare istanze ai competenti organi del Comune nelle materie di competenza locale e per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
8. Le istanze vanno sottoposte all'esame del servizio competente, che deve compierne l'istruttoria

entro il termine di trenta giorni e trasmetterle all'organo competente. Questo deve assumere le decisioni finali, entro i successivi trenta giorni. Il termine di cui sopra può essere interrotto, previa comunicazione, nel caso in cui l'istruttoria richieda accertamenti od indagini particolari.

### **Articolo 47**

#### **Consultazione della popolazione**

1. Il Comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo precedente e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
2. La consultazione è indetta dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta o di almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale.
3. Il Sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo precedente. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

### **Articolo 48**

#### **Referendum**

1. Sono previsti referendum su materie di esclusiva competenza locale.
2. I referendum possono essere consultivi, propositivi o abrogativi.
3. La competenza per l'indizione del referendum è attribuita al Sindaco previa delibera del Consiglio Comunale. Per la proposta di referendum sono richieste un numero firme pari al 5% degli aventi diritto al voto. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore.
4. Non possono essere sottoposti a referendum:
  - a) lo Statuto, il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, lo statuto delle aziende speciali, e gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;
  - b) il bilancio di previsione finanziario e il rendiconto di gestione;
  - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
  - d) le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di prestiti;
  - e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
  - f) gli atti relativi al personale del Comune;
  - g) gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;
  - h) le espropriazioni per pubblica utilità;
  - i) questioni attinenti sanzioni amministrative;

- j) piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi;
  - k) I quesiti sul cui oggetto di delibera vi sia un divieto posto da normative regionali, nazionali ed europee.
5. È vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di anni cinque.
6. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che il consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro termine di legge, oppure salvo che con delibera, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.
7. La proposta è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato tecnico la cui composizione è disciplinata dal regolamento.
8. Il referendum si intende valido se partecipano alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
9. Il Consiglio Comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
10. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno. Le votazioni referendarie non possono essere tenute nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.
11. Il regolamento determina inoltre i criteri di formulazione del quesito, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme del referendum dei sottoscrittori e dei presentatori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

## **Articolo 49**

### **Diritto di informazione**

1. Il Comune garantisce l'informazione riguardante l'organizzazione e la sua attività, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza tramite il proprio sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, e per mezzo della stampa e altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.
2. Il Comune ha un albo pretorio informatico per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il collegamento all'albo è presente nella prima pagina del sito internet del comune in uno spazio idoneo a consentirne la massima accessibilità. Per gli atti da esporre all'albo, potrà essere organizzata la pubblicazione, anche a mezzo di sistemi telematici.

## **Titolo VI**

### **DECENTRAMENTO ED ORGANISMI PARAISTITUZIONALI**

#### **Articolo 50**

##### **Referente di quartiere**

1. Il territorio del Comune è articolato in quartieri, il cui numero e la cui conformazione sono definiti da apposito regolamento.
2. Ogni quartiere ha il suo Referente.
3. Le modalità di elezione, i requisiti e le vicende di mandato relative al Referente di Quartiere devono definirsi con specifico regolamento.
4. Esso è un organismo rappresentativo, non ha potere di gestione e autonomia finanziaria.
5. Il Consiglio Comunale può sentire i Referenti di Quartiere anche in seduta congiunta nella fase istruttoria del bilancio di previsione, nella fase di adozione degli strumenti urbanistici e degli strumenti programmatori generali, e prevedere nel bilancio annuale apposito stanziamento per ogni quartiere che dovrà essere gestito dalla Giunta secondo le indicazioni dei Referenti di Quartiere da fornire in termini e modi stabiliti in specifico regolamento.
6. La Giunta e il Consiglio Comunale possono sentire i Referenti ogni volta che ritengano necessario disporre di un parere su atti e per materie di rispettiva competenza.
7. I referenti devono fornire una relazione annuale della loro attività al Consiglio Comunale.

#### **Articolo 51**

##### **Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.**

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, costituito con apposita deliberazione consiliare, ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

#### **Articolo 52**

##### **Consulta Giovanile**

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva, può promuovere l'istituzione della Consulta Giovanile.

2. La Consulta Giovanile è un organo consultivo del Consiglio Comunale, costituito con apposita deliberazione consiliare, alla quale presenta proposte inerenti le tematiche giovanili e dà un parere non vincolante, sugli argomenti affrontati dalla Giunta Comunale che riguardano il settore giovanile. In particolare, la Consulta:
- è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;
  - promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani, si impegna per il miglioramento delle condizioni di vita, di studio e di lavoro dei giovani;
  - supporta gli assessorati alle politiche giovanili ed ai servizi sociali nella determinazione degli indirizzi della politica giovanile comunale;
  - promuove dibattiti ed incontri;
  - attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
  - favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
  - promuove rapporti con le Consulte e i gruppi giovanili presenti nel territorio provinciale e regionale;
  - formula proposte per la gestione del budget comunale destinato annualmente alle attività di sua competenza e gestisce direttamente le risorse economiche derivanti da finanziamenti di privati o da auto-finanziamento.
  - propone e promuove ogni iniziativa volta all'implementazione ed alla facilitazione della nascita dell'imprenditoria giovanile.
3. Le modalità di elezione e di funzionamento della Consulta Giovanile sono stabilite con apposito regolamento.

## Titolo VII

### FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLO SULLA GESTIONE

#### Articolo 53

##### Attività finanziaria e impositiva del Comune

1. Il Comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.
3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

## **Articolo 54**

### **Ordinamento contabile del Comune**

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal regolamento comunale di contabilità.

## **Articolo 55**

### **Programmazione di bilancio**

1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il documento unico di programmazione sono predisposti dalla giunta comunale e da questa presentati al consiglio comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare il loro schema di bilancio al consiglio comunale, almeno trenta giorni prima della presentazione del bilancio comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.
3. Prima della approvazione del bilancio di previsione finanziario del Comune, devono essere attivate forme di consultazione con le organizzazioni della società civile, con particolare riguardo all'entità e al livello dei servizi in rapporto alle risorse finanziarie disponibili.

## **Articolo 56**

### **Rendiconto della gestione**

1. Il rendiconto della gestione, con i relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

## **Articolo 57**

### **Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione**

1. Sulla base del bilancio di previsione finanziario e del piano esecutivo di gestione, i Dirigenti/Responsabili dei settori sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.
2. Il piano esecutivo di gestione ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione finanziario, determinando gli obiettivi di gestione.
3. I Dirigenti/Responsabili dei settori, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.
4. A tal fine, è di competenza dei Dirigenti/Responsabili dei settori la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento, la riscossione ed il versamento), che sotto l'aspetto della

spesa (per l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento), in conformità al regolamento di contabilità.

### **Articolo 58**

#### **Controllo di gestione**

1. Il Comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.
2. La struttura dell'unità responsabile dell'attività di controllo di gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei centri di costo, le modalità di individuazione degli obiettivi e di rilevazione delle risorse utilizzate, degli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

### **Articolo 59**

#### **Patrimonio**

1. I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.
2. I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finanziamento di servizi pubblici comunali.
3. La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con le procedure previste dalla legge e dal regolamento comunale.

### **Articolo 60**

#### **Organo di revisione**

1. Il Consiglio Comunale elegge l'Organo di revisione secondo le norme di legge.
2. L'Organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte.
3. Non possono essere nominati revisori coloro che ricoprono lo stesso incarico presso aziende speciali in cui partecipi il Comune.
4. Non possono essere inoltre nominati Revisori i Consiglieri Comunali, coloro che abbiano un rapporto di servizio o interessi diretti con l'Amministrazione comunale e con le aziende speciali comunali, gli Amministratori e i dipendenti dell'istituto di credito concessionario o tesoriere del Comune e coloro che si trovano nelle condizioni di interdizione, l'inabilitazione, fallimento o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. È causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo dei Revisori ufficiali dei conti,

oppure, dall'albo dei dottori commercialisti o degli esperti contabili, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del Comune.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco, può proporre la decadenza di un Revisore a causa di un grave impedimento, di carattere permanente o temporaneo, che comprometta, per lungo periodo, l'esercizio continuativo dell'attività di revisione.

### **Articolo 61**

#### **Attività dell'Organo di revisione**

1. Le funzioni dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge.
2. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono entro cinque giorni al consiglio Comunale.
3. I Revisori possono ottenere dal Sindaco, dagli Assessori e dai Dirigenti/Responsabili Dei settori notizie e informazioni su affari determinati e compiere accertamenti diretti.
4. Per gli atti sui quali è richiesto il parere degli Organi di revisione, tale parere deve essere acquisito prima che la proposta sia sottoposta all'esame dell'organo competente.
5. L'Organo di revisione assiste alle sedute del Consiglio Comunale quando si discutono il bilancio di previsione finanziario, e rendiconto di gestione. Lo stesso può essere invitato ad assistere alle sedute degli organi del Comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

### **Titolo VIII**

#### **PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO**

#### **TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

### **Articolo 62**

#### **Diritto di accesso civico e documentale**

1. Il Comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso civico e documentale, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento:
  - a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, informazioni o dati, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
  - b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge;
  - c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione dell'ufficio, relazioni col pubblico.



3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai responsabili dei settori del Comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati.

### **Articolo 63**

#### **Partecipazione ai procedimenti amministrativi**

1. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.
2. Specifico regolamento comunale disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:
  - a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
  - b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
  - c) ad essere sostituiti da un rappresentante.

### **Articolo 64**

#### **Tutela della riservatezza**

1. Nel trattamento dei dati personali il Comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge, e adotta le misure opportune per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

### **Titolo IX**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 65**

#### **Revisione dello Statuto**

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

### **Articolo 66**

#### **Disciplina transitoria e finale**

1. Le norme dei regolamenti comunali espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello Statuto medesimo cessano immediatamente di aver efficacia e non sono suscettibili di ulteriore applicazione.
2. Quando si fa riferimento ai Consiglieri si intende compreso anche il Sindaco, tranne che la

disposizione non lo escluda esplicitamente. Quando la disposizione si riferisce ad una frazione del numero dei consiglieri, questa si intende sempre arrotondata aritmeticamente.

### **Articolo 67**

#### **Pubblicità**

1. Il presente Statuto, pubblicato nelle forme di legge, è inserito nel sito internet del Comune, trasmesso alla Regione Puglia per la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell'interno per il suo inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.